

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2948-121-617-802-1064-
1377-2103-3027-3199-B

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

(V. Stampato Camera n. 2948)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, ANDREONI, BORTOLANI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI Silvestro, ZARRO, PELLIZZARI, CITARISTI, RICCIUTI, RINALDI, RABINO (121); ZANIBONI, MORA, ZUECH (617); BALZAMO (802); TAGLIABUE, PALOPOLI, BENEVELLI, LANFRANCHI CORDIOLI, BOCCHI, CALONACI, CECI BONIFAZI, GELLI, AMADEI FERRETTI, MONTANARI FORNARI, MAINARDI FAVA, DI GIOVANNI, PASTORE, GIOVANNOLI SPOSETTI, GRADI, LODA, STRUMENDO, ZANINI, GATTI,

FABBRI (1064); EBNER, BENEDIKTER, RIZ, FALCIER (1377); FACCHETTI, SANGUINETI, LUCCHESI, CARIA, MEDRI, FERRARI Giorgio (2103); SAVIO, SCAIOLA, CACCIA, BONETTI (3027); PIRO (3199)

(V. Stampati Camera nn. 121, 617, 802, 1064, 1377, 2103, 3027, 3199)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 22 maggio 1986

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 febbraio 1987 (V. stampato Senato n. 1848)

Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'11 febbraio 1987*

TESTO
APPROVATO DALLA X COMMISSIONE
DELLA CAMERA

ART. 1.

1. Le lettere *c)*, *d)* e *g)* del primo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri/ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A estesa, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 centimetri cubi e non superiore, per i motocicli, a 350 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 cavalli/tonnellata, purché non sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri/ora; autocaravans; autoveicoli per uso speciale con o senza rimorchio; macchine agricole e macchine operatrici;

TESTO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. *Identico.*

« *c)* anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri/ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella lettera *c)* o motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente;

g) anni ventuno per guidare motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 cavalli/tonnellata, o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri/ora; i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone ».

2. La lettera b) del terzo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituita dalla seguente:

« b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 65 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti ».

ART. 2.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura

g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone ».

2. *Identico.*

ART. 2.

1. *Identico.*

Identico.

nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;

B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C ».

2. La patente di guida di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, così come modificato dal precedente comma, è resa conforme al modello comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità euro-

Identico.

A) *identica; cfr.*

B) *identica;*

C) *identica;*

D) *identica;*

E) *identica.*

2. *Identico.*

pee n. 80/1263/CEE entro il dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il comma quarto dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente ».

4. Il comma ottavo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente nonché le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida ».

3. *Identico.*

Identico.

4. *Identico.*

« Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. Il comma sedicesimo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 80-ter del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente articolo:

« ART. 80-quater. — (Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida). — Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

Il titolare è tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità da emanare entro il sesto mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto con il presente articolo.

3. La legge 12 dicembre 1962, n. 1702, è abrogata.

ART. 4.

1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presi-

5. *Identico.*

ART. 3.

1. Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 80-ter, inserito dall'articolo 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

Identico.

Identico.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto con il presente articolo.

3. *Identico.*

ART. 4.

1. *Identico.*

dente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — (*Requisiti fisici e psichici per la patente di guida*). — Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Il relativo accertamento, tranne per i casi stabiliti nel quarto comma, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico del distretto militare territoriale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, tutti in attività di servizio.

L'accertamento di cui al comma precedente deve risultare da certificazione di data non anteriore a due mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

L'accertamento delle condizioni psicofisiche e psicotecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

Identico.

Il relativo accertamento, tranne per i casi stabiliti nel quarto comma, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico del distretto militare territoriale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

Identico.

Identico.

a) identica;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

c) identica;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Avverso il giudizio delle commissioni di cui al precedente comma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fintanto che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del tredicesimo comma, numero 1), dell'articolo 91 ».

d) identica.

Identico.

Identico.

Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al quarto comma, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) le mutilazioni o le minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente delle categorie A, B e C speciali;

d) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al quarto comma del presente articolo, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del medesimo quarto comma e, sempre in questa ipotesi, con l'intervento, ove ritenuto opportuno dalla commissione o richiesto dall'interessato.

2. In attesa della adozione dei decreti di cui al secondo comma dell'articolo 16 restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successiva modificazione.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) le mutilazioni o le minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente delle categorie A, B e C speciali;

d) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al quarto comma.

di un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il decreto di cui al comma precedente è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di *handicap*, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di *handicap* ».

2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successiva modificazione.

3. Il comitato tecnico di cui al nono comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, è istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

ART. 6.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona munita di patente valida per la stessa categoria e per la categoria D, il quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità ».

2. Nei commi quinto e sesto del medesimo articolo 83 le parole « per la stessa categoria di veicoli » sono sostituite con le seguenti: « per la stessa categoria di veicoli e per la categoria D ».

ART. 5.

1. *Identico.*

ART. 6.

1. *Identico.*

Identico.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente ».

2. Nel comma quinto del medesimo articolo 83 le parole da: « per la stessa categoria » fino a: « comma nono » sono sostituite dalle parole: « ai sensi del comma secondo, è punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 800.000 ». Nel comma sesto del già citato articolo 83 le parole: « per la stessa categoria di veicoli » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma secondo ».

ART. 7.

1. L'articolo 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — (*Autoscuole*). — Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole.

Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole.

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a società aventi o meno personalità giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di società o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale.

L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni 21, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge.

L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica o didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21

ART. 7.

1. *Identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21

dicembre 1978, n. 845. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

L'autorizzazione è revocata quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;

c) sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

Con riferimento ai commi secondo e settimo del presente articolo il regolamento conterrà i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire un milione a lire due milioni. Nella sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000 incorre chi, non occasionalmente,

dicembre 1978, n. 845. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

Identico.

Identico.

Identico.

Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasional-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a ciò abilitato ed autorizzato ».

2. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio.

ART. 8.

1. L'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — (*Esame di idoneità*). — Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

1) prova di teoria concernente:

1-a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

1-b) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

1-c) nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;

1-d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

mente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a ciò abilitato ed autorizzato ».

2. *Identico.*

ART. 8.

1. *Identico.*

Identico.

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera a):

1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida;

2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

Gli esami sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli esami per il conseguimento delle patenti A, B e C, non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e con il ricorso a sussidi audiovisivi, schede di esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

Le prove d'esame sono pubbliche.

Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un

Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

Identico.

Identico.

Identico.

mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame ».

2. Al fine di poter guidare motoveicoli della categoria A negli Stati membri della CEE ovvero di poter ivi eventualmente ottenere la successiva conversione della patente italiana in patente valida per la guida di motoveicoli della categoria A, i titolari di patente nazionale valida per la guida di motoveicoli della categoria A, conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano residenti in Italia e che ne facciano richiesta ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono ottenere, dopo aver superato un esame di abilità alla guida di motocicli, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti, un certificato di idoneità.

ART. 9.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla

Identico.

Identico.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i risultati conseguiti durante lo svolgimento della prova di esame di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, dovranno essere riportati su un'apposita scheda predisposta dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicante le modalità in cui si sostanzia la prova stessa.

3. *Identico.*

ART. 9.

1. *Identico.*

disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:

della categoria A per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera c);

della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonché delle macchine operatrici.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80 ».

ART. 10.

1. I commi primo e terzo dell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono abrogati.

2. I commi secondo e quarto del medesimo articolo 87 sono sostituiti dai seguenti:

« Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C. Tuttavia le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente al 1° gennaio 1986, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A ».

« La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida sol-

ART. 10.

1. *Identico.*

2. I commi secondo e quarto del medesimo articolo 87 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C »;

Identico.

tanto per la guida dei veicoli in essa indicati ».

ART. 11.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti psicofisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresì in quali casi debba avvenirsi alla sostituzione della patente ».

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

« ART. 88-bis. — (*Patenti speciali*). — Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico, ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle

3. Le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A.

ART. 11.

1. *Identico.*

ART. 12.

1. *Identico.*

categorie A, B o C speciali, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare.

Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico, ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente della categoria A, B o C speciali, senza adattamento del veicolo ».

2. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 88-*bis* del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come disciplinato dal primo comma del presente articolo, si applicano anche alla fattispecie prevista nella legge 9 aprile 1986 n. 97.

ART. 13.

1. Il comma tredicesimo dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572, è sostituito dal seguente:

« La patente è revocata dal prefetto:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;

3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo;

4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero ».

2. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 88-*bis* del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla fattispecie prevista nella legge 9 aprile 1986, n. 97.

ART. 13.

1. *Identico.*

ART. 14.

1. L'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 98. — (*Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri*). — I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.

Qualora la patente o il permesso internazionale, rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto altresì il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

Il divieto alla guida in Italia con patente estera può essere stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finché il conducente non lasci il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione.

Analoga interdizione alla guida è disposta, nelle ipotesi e con i criteri di cui

ART. 14.

1. *Identico.*

al settimo comma dell'articolo 91, in base a sentenza dell'autorità giudiziaria.

I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorità competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida.

Chiunque viola le disposizioni del comma secondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquanta-mila ».

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 98-bis. — (*Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri*). — I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 85. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psico-fisici, con i cri-

ART. 15.

1. *Identico.*

teri della conferma di validità, e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 81 e 82.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della CEE, è stato subordinato al possesso di requisiti psico-fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostiene l'esame di idoneità.

A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

Nei casi di cui ai precedenti commi sesto e settimo, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha rilasciati, ovvero, se ancora in corso di validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione, presso cui l'interessato dichiara di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano ».

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

« ART. 99-bis. — (Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali). — Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonché l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti.

In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale ».

2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per quelli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza degli arti deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche.

ART. 16.

1. *Identico.*

2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per quelli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi

3. Il secondo comma dell'articolo 571 del regolamento di cui al precedente comma è abrogato.

ART. 17.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono inseriti i seguenti commi:

« In caso d'incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico fisica derivante dalla influenza dell'alcool' gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento mediante esame dell'aria espirata, con un apparecchio avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, e approvato dal Ministro della sanità.

Qualora dall'esame dell'aria espirata risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore a 0,80 grammi per litro, l'interessato, da considerarsi necessariamente in stato di ebbrezza, non può proseguire nella guida per un periodo di almeno tre ore dall'accertamento. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia ».

forniti dal comitato tecnico di cui al nono comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

3. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di cui al comma 2 è abrogato.

ART. 17.

1. L'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — (*Guida in stato di ebbrezza*). — È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti.

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno.

Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza e non

2. Dopo l'ultimo comma del medesimo articolo 132 è aggiunto il seguente comma:

« In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma secondo, il conducente è punito, ove il caso non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.000.000. In caso di rifiuto successivo a incidente stradale le dette pene si applicano congiuntamente ».

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 19 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

« ART. 19-bis. — (Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internaziona-

può proseguire nella guida per un periodo di almeno tre ore dall'accertamento.

In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma quarto, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza ».

Soppresso.

ART. 18.

1. *Identico.*

« ART. 19-bis. — (Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internaziona-

li). — In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, è autorizzato ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale ».

ART. 19.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1987, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1987.

3. Le cinture di sicurezza di cui al primo e al secondo comma devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al decreto medesimo.

ART. 20.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I al decreto del Mi-

li). — In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle materie attribuite dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale ».

ART. 19.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1987.

3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1983, n. 86, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al decreto medesimo.

ART. 20.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nistro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1988.

2. Le cinture di sicurezza di cui al comma precedente possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici.

4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.

ART. 21.

1. Dal 1° gennaio 1988 i bambini minori di 4 anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli della categoria M-1 e N-1, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta con-

del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1988.

2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 21.

1. I veicoli a motore della categoria M 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1990, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 576 del 20 luglio 1981.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.

ART. 22.

1. *Identico.*

formi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Dal 1° gennaio 1989 i bambini dai 4 ai 10 anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli della categoria M-1 e N-1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. A far data dal 1° gennaio 1989, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M-1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio Europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

5. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

6. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni del primo, secondo e terzo comma, nonché di quelle contenute nella presente legge e relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

7. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.

ART. 22.

1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazio-

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 4 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

6. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché di quelle contenute nella presente legge e relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

7. *Identico.*

ART. 23.

1. *Identico.*

nale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

2. Le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.

ART. 23.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità, stabilisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi territoriali competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcoliche.

2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il Prefetto.

ART. 24.

1. *Identico.*